

## DICHIARAZIONI

---

### **Investimenti in start-up innovative: la compilazione del modello Redditi SC**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Il **D.L. 179/2012**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 221/2012**, ha introdotto **incentivi fiscali per l'investimento in start-up innovative**; in seguito il **D.M. 25.02.2016**, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ne ha **definito le modalità di attuazione**.

Si definisce **start-up innovativa** la **società di capitali**, costituita anche in forma di cooperativa, che svolge **attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico**, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Rientrano nel novero delle **start-up innovative** anche le società che abbiano come oggetto sociale la **promozione dell'offerta turistica nazionale** attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di **software originali**, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di **servizi rivolti alle imprese turistiche**. Si ricorda che le **start-up innovative** possono essere costituite anche nella forma della **s.r.l. semplificata**, ai sensi dell'[articolo 2463-bis cod. civ.](#) ([articolo 11-bis D.L. 83/2014](#), convertito con modificazioni, dalla **L. 106/2014**).

L'[articolo 1, comma 66, lett. c\), L. 232/2016](#), ha apportato modifiche all'[articolo 29 D.L. 179/2012](#) prevedendo, a decorrere dall'anno 2017, una detrazione dall'imposta lorda sul **reddito delle persone fisiche nella misura del 30%** per le somme **investite dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative**.

Allo stesso modo, **non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi Ires** (diversi da imprese **start-up innovative**) **il 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più start-up innovative** (direttamente, ovvero per il tramite di **organismi di investimento collettivo del risparmio** o altre società che investano prevalentemente in **start-up innovative**), per un importo non superiore a **1.800.000 euro** per ciascun periodo d'imposta.

L'investimento deve essere **mantenuto per almeno 3 anni**, pena la **decadenza dal beneficio** ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli **interessi legali**.

L'agevolazione in commento trova applicazione **anche per gli investimenti in piccole e medie imprese (Pmi) innovative**, di cui all'[articolo 4, comma 9, D.L. 3/2015](#), nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli **Orientamenti sugli aiuti di Stato** destinati a promuovere gli **investimenti per il finanziamento del rischio**, di cui alla **comunicazione 2014/C 19/04 della**

## Commissione del 22 gennaio 2014.

La deduzione dal reddito delle **società di capitali** trova spazio nel **modello Redditi SC 2019**.

In particolare, nel prospetto “**investimenti in start-up innovative**” del **quadro RS**, occorre compilare i **righi da RS160 a RS162** riportando:

- nella **colonna 1**, il **codice fiscale della start-up destinataria dell'investimento**. In caso di **investimenti indiretti** occorre esporre il codice fiscale dell'**organismo di investimento collettivo** del risparmio o della società che investe prevalentemente in **start-up innovative**, riportando nella colonna 2, rispettivamente, il **codice 1 o 2**;
- nella **colonna 3** il **codice 1**, se l'investimento è stato effettuato in **start-up innovativa** o il **codice 2**, se l'investimento è stato effettuato in **Pmi innovativa**;
- nella **colonna 4**, l'**ammontare dell'investimento agevolabile**;
- nella **colonna 5**, l'**ammontare della deduzione spettante**.

Esemplificando, la società Alfa srl che effettua nel 2018 un **conferimento in una start-up innovativa** di **20.000 euro**, compila il **prospetto** descritto del **quadro RS** come segue.

Investimenti in Start-up innovative	Codice fiscale									Investimento indiretto	Tipo start-up/PMI	Investimento	Deduzione	
	RS160	Deduzione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	0	
RS161	Deduzione													
RS162	Deduzione													
RS163	Trasparenza	1												Eccedenza Ricevuta 2 ,00
RS164	Totalle													Totale deduzione 6.000 ,00

L'importo indicato nel **rigo RS164** deve essere **riportato nel rigo RN6, colonna 5**, fino a concorrenza dell'importo esposto nel **rigo RN6, colonna 2 – Reddito**.

RN6	Reddito minimo	Reddito	Liberalità	Start-up	ACE
	1 ,00	2 ,00	4 ,00	5 6.000 ,00	6 ,00
	Reddito complessivo	Credito d'imposta	Oneri deducibili	Terzo settore	Reddito imponibile
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00

Nel caso in cui la deduzione sia di **ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato**, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma **non oltre il terzo**, fino a concorrenza del suo ammontare ([articolo 4, comma 4, D.M. 25.02.2016](#)).

Si segnala, infine, che **per l'anno 2019 la misura del beneficio è incrementata al 40%**.

Nei casi di acquisizione dell'**intero capitale sociale** di **start-up innovative** da parte di soggetti passivi Ires, l'aliquota viene **elevata al 50% per l'anno 2019**, a condizione che l'intero capitale

sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni ([articolo 1, comma 218, L. 145/2018](#)).

Occorre tener presente che l'efficacia della citata maggiorazione è **subordinata**, ai sensi dell'**articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'UE, all'autorizzazione della Commissione europea (articolo 1, comma 220, L. 145/2018)**: ad oggi il **beneficio "rafforzato"** non ha ancora ottenuto il parere positivo di Bruxelles, al pari di altre misure di favore contenute nella **legge di bilancio 2019**.

Seminario di specializzazione

## I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)